

STATUTI

DEL S.M.O. COSTANTINIANO DI S. GIORGIO

Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943; ulteriormente modificati 31 ottobre 1987, con effetto 1 gennaio 1968.

CAPITOLO I

FINALITÀ DELL'ORDINE

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre, il quale dalla sue remotissima origine, si propone la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali benemerienze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, a rinsaldare maggiormente la sue secolare istituzione, conciliandola con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare il suo maggior contributo di azione e attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

CAPITOLO II

GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI

ARTICOLO I

I gradi dell'Ordine sono:

- a) Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia
- b) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;
- c) Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;
- d) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;
- e) Cavalieri e Dame di Giustizia;
- f) Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;

g) Cavalieri e Dame di Merito;

h) Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);

i) Cappellani.

Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali abbiano fatto donazione all'Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti.

ARTICOLO II

Il numero dei Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal grande Costantino per la custodia del Labaro, e ciascuno di essi ha il titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di Eccellenza e di Don.

Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali.

Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a settantacinque.

Il numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a settantacinque.

E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri gradi.

<h2>CAPITOLO III</h2> <h3>CONDIZIONI DI AMMISSIONE</h3>

ARTICOLO I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.

ARTICOLO II

La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:

a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.

b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.

Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani, Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto per l'intera categoria di Giustizia.

c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che, essendo nobili da parte paterna, rivestano alte dignità o ricoprono cariche di prestigio, o si fregino di onorificenze di grado elevato.

d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che ricoprono cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano distinti per meriti eccezionale confronti dell'Ordine.

e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente a coloro che facciano prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione Magistrale del 17 Aprile 1762.

f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà.

g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi, particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine.

h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è anche detta "Riconoscimento del Merito".

i) Cappellani possono essere quei sacerdoti, appartenenti a famiglie di civile condizione, i quali, nell'esercizio del loro ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi all'Ordine.

ARTICOLO III

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni ventuno.

ARTICOLO IV

Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

ARTICOLO V

Il Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il numero delle alte categorie.

<h2>CAPITOLO IV</h2> <h3>DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE</h3>

ARTICOLO I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é di oro gigliata, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I .H. S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro ha monogramma PX con a lato le lettere greche A e O.

Il nastro dell'ordine è di seta ondata cilestre.

ARTICOLO II

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell'Ordine, larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della Croce dell'Ordine.

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere autorizzati, per speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.

I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Balì, ma senza il San Giorgio a cavallo.

Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San Giorgio a cavallo. La decorazione pende da una fascia di seta ondata cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da portarsi sul lato sinistro del petto.

ARTICOLO III

I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San Giorgio a cavallo e senza il trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la placca in argento.

Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale sulla Croce. Hanno la placca in argento.

ARTICOLO IV

I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine larga cm. 4 e mezzo, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.

Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di Giustizia.

Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle stesse dimensioni di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.

Hanno una placca identica a quella della Dame di Gran Croce di Giustizia.

ARTICOLO V

I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare.

La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.

Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento invece che in oro.

ARTICOLO VI

I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell'Ordine senza la Corona Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.

Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad una nocca, sulla spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la placca.

ARTICOLO VII

I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce dell'Ordine, senza la Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri.

ARTICOLO VIII

I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.

Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con raggi rientranti nei bracci della Croce.

ARTICOLO IX

I Cavalieri Costantiniani laici possono usare la uniforme militare approvata con Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912.

In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una tunica e calzoni di colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, secondo i gradi, il tutto giusta i figurini annessi al predetto Decreto.

Il cappello è la feluca di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con coccarda cilestre.

Portano la spade e gli speroni.

ARTICOLO X

I Cavalieri e le Dame possono indossare il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con Decreto Magistrale, durante le cerimonie religiose.

CAPITOLO V

CARICHE E DIGNITA'

ARTICOLO I

Il Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura; in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

ARTICOLO II

L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero dei voti.

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese, e conterà doppio.

ARTICOLO III

Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa e l'indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

ARTICOLO IV

Il Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran Priore, un Gran Tesoriere, un Grande Inquisitore, ed un Segretario.

Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti, formano la Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine.

Nomina, in fine, un Segretario Generale del Gran Magistero, attendente alla sua Persona.

CAPITOLO VI

GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO I

La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell'Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto membri, con sede in Madrid.

Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati dal Gran Maestro.

Il Gran Prefetto è il Presidente della Deputazione.

I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.

ARTICOLO II

La Deputazione:

Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità delle finalità dell'Ordine.

Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall'Ordine di coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.

Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.

Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benessere.

Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.

Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e nell'uso delle entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.

ARTICOLO III

Per il buon andamento dell'amministrazione e per la esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti emessi dalla Deputazione, in seno alla stessa è costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dalle Quattro Grandi Cariche e dal Segretario della Deputazione.

Al Consiglio di Presidenza è affidato il disbrigo degli affari ordinari.

ARTICOLO IV

Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:

Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le adunanze.

Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.

Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti.

Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro.

Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche (quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con Autorità, Enti ecc.

Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.

ARTICOLO V

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Primo Vice Presidente.

<h2>CAPITOLO VII</h2> <h3>ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE</h3>

ARTICOLO I

Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente lo rappresenta.

In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).

ARTICOLO II

Al Gran Cancelliere è affidata la Cancelleria dell'Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa al Gran Tesoriere per la esecuzione.

ARTICOLO III

Il Gran Priore ha la soprintendenza spirituale dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei Cappellani.

Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell'Ordine e, qualora non abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui conferita all'atto della nomina a Gran Priore restando in ogni caso non compreso nel numero di 75 stabilito dall'Art. II del Capitolo II.

ARTICOLO IV

Il Gran Tesoriere ha il delicato incarico di custodire la cassa dell'Ordine, ed è l'unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell'Ordine.

Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi; riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze.

Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta alla Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.

ARTICOLO V

Il Grande Inquisitore veglia sull'esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, deve renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

ARTICOLO VI

Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene in consegna i registri e i protocolli dell'Ordine, dirama gli avvisi di convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO VII

Nelle varie regioni possono essere stabiliti dei rappresentanti dell'Ordine, che per tanto si chiameranno *regionali*.

ARTICOLO VIII

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta, udita la Reale Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni da costituire.

<h3>CAPITOLO VIII</h3> <h3>TORNATE, DELIBERAZIONI</h3>
--

ARTICOLO I

La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in Aprile e Novembre).

Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro, in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette membri della Deputazione.

Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, una delle Grandi Cariche.

Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo.

ARTICOLO II

Gli atti delle deliberazioni saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Deputazione, o da coloro che ne faranno le veci.

ARTICOLO III

Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.

CAPITOLO IX FUNZIONI SACRE

Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d'accordo con la Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro.

Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943

FERDINANDO DI BORBONE
Duca di Calabria

Modifiche 31 ottobre 1987, con effetto 1° gennaio 1968

**SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI
BORBONE DUE SICILIE E BORBONE PARMA,
DUCA DI CALABRIA, CONTE DI CASERTA,
CAPO DELLA DINASTIA REALE E DELLA
FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER GRAZIA
DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO
GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE
ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.**

Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue:

UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e, conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può venir concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.

DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e designazione di "Onore". Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e Merito ed i

gradi sono quelli di Bali Gran Croce d'Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d'Onore e Ufficio.

TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano, ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze in cui si sospenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso dai Ruoli.

QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime decorazioni dei membri dell'Ordine salvo che il nastro cilestre avrà doppia bordura di rosso.

CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano che non dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente trasferiti alla categoria di "Onore".

Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro

CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.

<p style="text-align:center">SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO REGOLAMENTO ARALDICO INSEGNE DELL'ORDINE E DEL GRAN MAGISTERO</p>

La Croce greca gigliata d'oro, smaltata di color porporino, caricata alle estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vincas), e in centro del Cristogramma PX e ai lati delle lettere A e W (Alfa e Omega). La stessa circondata dal Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell'Ordine cinta da corona di alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago, pendente.

BALI', CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a portare la Croce dell'Ordine quale Capo del proprio stemma nobiliare; quest'ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano (per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide il drago, sospeso il tutto.

CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d'oro di Giustizia, sospesa.

CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d'argento, sospesa.

CAVALIERI DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce dell'Ordine, con Corona e Trofeo Militare, sospesi.

CAVALIERI JURE SANGUINIS

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire dalla terza zona superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce dell'Ordine con la Corona, sospesa.

CAVALIERI DI MERITO

Possono appendere la Croce dell'Ordine al nastro blu cielo al di sotto dello scudo.

CAVALIERI DI UFFICIO

Possono appendere la Croce dell'Ordine, al di sotto dello scudo.

CAVALIERI D'ONORE

Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi araldici dei membri dell'Ordine, salvo la variante dei colori del nastro.

CARLO, GRAN MAESTRO
Madrid, 27 Novembre 1988